

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LIZZANO

Provincia di Taranto

Repertorio n. _____ del _____

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO: Lavori di adeguamento strutturale scuola Fontanelle

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO Segretario Generale del Comune di LIZZANO (TA), autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, c.4°, lettera c) del testo unico EE.LL. approvato con D.Lg.vo n.267/2000 sono comparsi i signori:

- a) _____ nata a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lizzano, codice fiscale 80010030734 e partita IVA 01752810737, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Lizzano, ai sensi dell'art. 107, c. 3°, lettera c) del suddetto testo unico EE.LL. di cui al D.Lg.vo n.267/2000 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune" e presso il quale elegge domicilio ai fini del presente contratto;
- b) _____ nato a _____ (____) il _____ e residente in _____ alla via _____ n. _____ (C.F. _____), in qualità di _____, dell'impresa _____ con sede legale in _____ (____) n. _____ codice fiscale e partita IVA _____, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "appaltatore".

Le parti come sopra costituite, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

comunale sono personalmente certo, dichiarano espressamente di essere nel pieno possesso della propria capacità giuridica e di agire e di rinunciare, meco consenziente, all'assistenza dei testimoni. Le medesime parti, di comune accordo, premettono:

- che con deliberazione di giunta comunale n. 72 del 10/04/2015 esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento strutturale della scuola materna Fontanelle per un importo dei lavori da appaltare di Euro 235.599,63 soggetti a ribasso ed Euro 7.400,37 quali oneri per la sicurezza già predeterminati dal progettista e non oggetto dell'offerta;
- che in seguito a gara a procedura aperta, con determina n. _____ del _____ i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa _____ per il prezzo complessivo di € _____ oltre i.v.a., derivante dall'applicazione del ribasso del _____% come segue:
 - € _____ per importo lavori (derivante dall'applicazione del ribasso del _____% sull'importo soggetto a ribasso d'asta pari ad €235.599,63)
 - €7.400,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribassocon contestuale autorizzazione alla stipula del presente contratto;
- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto, la reciproca volontà di obbligarsi;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli elaborati di progetto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 163/06.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro _____
(_____/____) al netto dell'I.V.A., di cui euro _____
(_____/____) per lavori, ed euro 7.400,37
(settemilaquattrocento/37) per oneri della sicurezza, tenuto conto dell'offerta presentata e fatta salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 2 e lett. a) e comma 4) terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/06, nonché dell'art. 43 comma 7 e dell'art. 118, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 3. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e di quant'altro previsto dal Codice dei Contratti e dal suo Regolamento di Attuazione, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'art. 4 del presente contratto.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/06, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Sui nuovi prezzi unitari sarà applicata la percentuale di ribasso unico contrattuale, offerta in sede di gara.

Articolo 5. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06.
3. E' fatta salva la possibilità di ricorrere al comma 4, del medesimo articolo 133 del D. Lgs. n. 163/06, qualora ricorrano le circostanze della sua applicazione.

Articolo 6. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico è determinato applicando

la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per gli eventuali lavori da liquidare su fattura e per le eventuali prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri della sicurezza ed il costo del personale sono contabilizzati con gli stessi criteri stabili per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito e non soggetto a ribasso in sede di gara.

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore all'importo di €50.000,00 (cinquantamila/00), dell'importo contrattuale.
2. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6. In adempimento all'art. 3 della Legge n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
7. Il mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle disposizioni inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei termini della citata Legge n. 136/2010, comporta la nullità assoluta del presente contratto.

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora del Comune e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

3. I pagamenti sono subordinati alla preventiva acquisizione dei fondi da parte della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 13 comma 3.2 della legge 26.04.1983 n. 131, pertanto, per il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardati pagamenti, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del finanziamento e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Tesoreria Comunale.

Articolo 9. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali, sospensioni e riprese dei lavori.

1. I lavori devono essere concretamente iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 120 (centoventi)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 10% sull'importo contrattuale.
4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

6. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D. Lgs. n. 163/06.
7. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
8. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
9. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

10. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 10. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon andamento del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale d'appalto in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 17.

Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato del direttore dei lavori, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita

o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

6. Il Comune si riserva la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, fatti salvi gli obblighi dell'impresa, di cui ai commi precedenti.

Articolo 12. Risoluzione del contratto.

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
 - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sospensione o cancellazione dal Casellario delle Imprese, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ di _____ per l'importo di Euro _____ pari al 50% del _____% (art. 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06) dell'importo del presente contratto, trasmessa con nota acclarata al protocollo del Comune n. _____ del giorno _____.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 14. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs n. 163/06, assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ di _____ come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____/___), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la

legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia.

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in base all'autocertificazione rilasciata dall'appaltatore.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. La sottoscrizione del presente contratto, che avviene prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 è sottoposta a condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
4. L'appaltatore si impegna a presentare autonoma denuncia all'Autorità giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore si impegna a depositare, prima della consegna dei lavori, presso il Comune:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (ove obbligatorio in relazione alla tipologia delle opere da eseguire) del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome

e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) ai sensi dell'art.131, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 18. Subappalto e cessione del contratto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti.
4. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
5. L'appaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 anche nei confronti del subappaltatore, dandone espressamente atto nel relativo contratto.

Articolo 19. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del Procedimento può promuovere la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario in merito alla quale si pronunciano, nei successivi trenta giorni,

l'appaltatore ed il soggetto committente.

2. E' facoltà del responsabile del procedimento avvalersi del comma 14, dell'art. 240 del D. Lgs. n. 163/06
3. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere sempre risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, come previsto dall'art. 239 del D. Lgs. n. 163/06.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite all'Arbitrato come previsto dall'art. 241 del D. Lgs. n. 163/06. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 163/06 e nel D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 21. Spese di contratto e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Articolo 22. Domicilio dell'appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Lizzano (TA) Corso Vittorio Emanuele, 54. Le notificazioni e le intimazioni avranno luogo a mezzo di notifica ovvero a mezzo di lettera raccomandata. Qualsiasi atto, di qualunque genere, effettuato al Capo cantiere, saranno considerate fatte personalmente al titolare dell'Impresa appaltatrice. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Del che ho redatto il presente atto che viene sottoscritto dai comparenti e da me Segretario Comunale rogante, e prima delle sottoscrizioni ha letto l'atto intero ai comparenti che lo approvano.

Il presente atto scritto con mezzo informatico a norma di legge da persona di mia fiducia consta di n. 18 facciate questa compresa fin qui.

Il Rappresentante del Comune: _____

L'appaltatore _____

Il Segretario Comunale: _____